

Sintesi normativa su orientamento, formazione e tirocini in obbligo formativo

febbraio 2005

U.S.R. del Piemonte - Cuneo



Area funzionale rapporti interistituzionali

Giovanni Roberi

Scuola Media – Scuola Secondaria di I grado	pag. 2
Istituzioni scolastiche	pag. 14
Lavoro e tirocini	pag. 34
Obbligo formativo e diritto-dovere	pag. 43
Unione europea	pag. 59

Scuola Media – Scuola Secondaria di I grado

Legge 31 dicembre 1962, n. 1859

(in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 27)

Istituzione e ordinamento della scuola media statale (scuola dell'obbligo)

Art. 1. Fini e durata della scuola

In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado.

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979

in suppl. ord. GU 20 febbraio 1979, n. 50

Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della Legge 16 giugno 1977, n. 348, recante modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale:

Decreta

Art. 3.- Principi e fini generali della scuola media

Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

...

a) **Scuola della formazione dell'uomo e del cittadino**

La scuola media è formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc.) **Essa favorisce, anche mediante l'acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità e la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.**

b) **Scuola che colloca nel Mondo**

La scuola media aiuta pertanto l'alunno ad acquisire progressivamente una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale. a riconoscere le attività con cui l'uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le strutture, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo.

Le esperienze e le conoscenze che la scuola media è tenuta a fornire offrono, in questo quadro, un ruolo di primaria importanza anche ai fini dell'orientamento.

c) **Scuola orientativa**

La scuola media è orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale, tramite un processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente le varie strutture scolastiche e i vari aspetti dell'educazione. La possibilità di operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale, deriva anche dal consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sé.

...

Parte II.- Una scuola adeguata all'età e alla psicologia dell'alunno

Art. 1.- La realtà dell'alunno che si trova nella fase della preadolescenza.

Gli alunni ai quali questa scuola si rivolge si trovano ad affrontare (pur nella diversità delle situazioni personali, dei ritmi dello sviluppo psico-fisico e dei livelli di maturazione) il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza per giungere ad una più avvertita coscienza di sé, **alla conquista di una più strutturata capacità di astrazione e di problematizzazione e ad un nuovo rapporto con il mondo e con la società.**

L'aderenza alle caratteristiche psicologiche di una fase evolutiva, nella quale si sviluppa la capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione e si avvia l'organizzazione della personalità in una responsabile autonomia, **deve costituire un criterio direttivo costante dell'azione educativa e didattica dei docenti e della scuola, affinché possano realizzarsi, da parte degli alunni, proficui processi di apprendimento e di auto-orientamento.**

Dato per scontato che alla scuola media accedono alunni che hanno un retroterra sociale e culturale ampiamente differenziato, la scuola deve programmare i propri interventi in modo da **rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, da superare le situazioni di svantaggio culturale e da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti.**

Parte IV.- Le discipline come educazione metodologie dell'apprendimento

Art. 1.- L'unità dell'educazione.

...

Infatti, se correttamente interpretate, tutte le discipline curriculari - sia pure in forme diverse - promuovono nell'allievo comportamenti cognitivi, gli propongono la soluzione di problemi, gli chiedono di produrre risultati verificabili, esigono che l'organizzazione concettuale e la verifica degli apprendimenti sono consolidate mediante linguaggi appropriati.

Nella loro differenziata specialità le discipline sono, dunque, strumento e occasione per uno sviluppo unitario, ma articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. Si tratta del resto di soddisfare l'esigenza che il preadolescente manifesta, passando da esperienze di vita più globali e di cultura più indifferenziate, proprie della scuola primaria, a quelle più articolate e specifiche della scuola secondaria di primo grado, sulla linea della necessaria e appropriata pluralità delle discipline e dei contributi che esse forniscono.

Confluiscono armonicamente in tale quadro, aderente alle caratteristiche dell'età e all'esigenza di partecipare alla cultura e alla società contemporanee, **gli insegnamenti indicati dalla legge. Di ognuno è necessario ricercare e potenziare il contributo peculiare al progetto educativo formulato unitariamente dal consiglio di classe.**

Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in GU 2 aprile 2003, n. 77)

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

...

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, **il Ministro dell'istruzione**, dell'università e della ricerca **predispone**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, **un piano programmatico di interventi finanziari**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

...

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

...

i) **degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;**

Art. 2.

Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

...

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; **la scuola**

secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; **la scuola primaria** promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di **valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo**, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; **la scuola secondaria di primo grado**, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; **aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione;** il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) **il secondo ciclo**, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è **finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale;** in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

...

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione

professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); **nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative;** i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

Ordini del Giorno accolti dal Governo (Senato, 06-12 dicembre 2002)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

...

impegna il Governo:

a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in premessa anche prima del completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, **a sostegno:**

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

d) della valorizzazione professionale del personale docente;

e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

...

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
in suppl. ord. n. 31 alla GU 2 marzo 2004, n. 51

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti ...

EMANA il seguente decreto legislativo:

...

Capo II

Primo ciclo di istruzione

Art. 4 Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. **La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.**

...

Capo III

Scuola primaria

Art. 5 Finalità

1. **La scuola primaria**, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di **valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo**, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

...

Art. 7 Attività educative e didattiche

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli

insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. **A tale fine concorre prioritariamente**, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, **il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.**

...

Capo IV

Scuola secondaria di primo grado

Art. 9 Finalità della scuola secondaria di primo grado

1. **La scuola secondaria di primo grado**, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; **aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.**

Art. 10 Attività educative e didattiche

...

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. **A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.**

...

Circolare Ministeriale 5 marzo 2004, n. 29

Prot. n. 464

Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni

...

Aspetti significativi del provvedimento legislativo

- ...
- Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due successivi periodi biennali; **la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.**
- ...
- **Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle competenze (d'ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.**

Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)

...

2. 2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)

Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, *concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti*, il docente *in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni* di:

- **assistenza tutoriale a ciascun alunno;**
- rapporto con le famiglie;
- **orientamento per le scelte delle attività opzionali;**
- coordinamento delle attività didattiche ed educative;
- cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. **L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.**

...

Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.

...

3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)

Si richiamano, di seguito, **gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado:**

- orari di funzionamento;
- dotazioni organiche;
- assetti delle discipline di insegnamento;
- **funzione tutoriale;**
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.

3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)

...

Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno **tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse.** Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.

...

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un **terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.**

...

IL MINISTRO
Letizia Moratti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Circolare n. 90

Roma, 30.12.2004

Prot. n. 18613

OGGETTO: Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2005/2006.

...

Per le famiglie e gli alunni le iscrizioni non solo costituiscono una importante occasione di incontro, di interazione e di collaborazione con il sistema scolastico, ma si traducono anche in scelte di opportunità educative e formative destinate a produrre effetti rilevanti sia in ambito scolastico che nel prosieguo degli studi e ai fini delle ulteriori scelte di vita e professionali.

L'istituto delle iscrizioni ha assunto crescente importanza nella attuale fase di transizione dal pregresso al nuovo ordinamento scolastico e formativo, nella quale spesso concorrono e coesistono, accanto ad assetti e profili consolidati, nuovi modelli didattici ed organizzativi.

In relazione a quanto precede, si rivela indispensabile che le scelte delle famiglie e degli alunni siano sostenute e guidate da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento da parte degli uffici scolastici, delle scuole e di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di compiti e di responsabilità connessi alla delicata materia.

...

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gli Uffici Scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le Regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

...

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

Istituzioni scolastiche

Circolare Ministeriale 16 novembre 1992, n. 339

Oggetto: **Continuità educativa. Trasmissione del Decreto Ministeriale applicativo dell'art. 2 della Legge 5 giugno 1990, n. 148**

Introduzione

L'istanza della continuità educativa, già affermata nei programmi della scuola media (D.M. 9 febbraio 1979, Premessa generale, I parte, 3 d.), nei programmi della scuola elementare (D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, Premessa generale, I parte) e negli orientamenti per la scuola materna (D.M. 3 giugno 1991, II parte, 4), è stata recepita dalla Legge 5 giugno 1990, n. 148, di riforma della scuola elementare, come normativa che investe l'intero sistema educativo di base. Tale legge afferma, all'art. 1 nelle finalità generali, che **"la scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo"**.

...

1. Ragioni e obiettivi della continuità

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.

Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell'abbandono scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola.

Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.

Nella scuola materna, come primo grado del sistema scolastico, si realizza il diritto dell'infanzia ad una formazione integrale attraverso "un'equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità". Alla prima "storia" scolastica del bambino si collega la scuola elementare come ambiente per l'alfabetizzazione culturale e per l'educazione consapevole alla convivenza democratica. A sua volta la scuola media, come affermano i programmi del 1979, "persegue con sviluppi originali, conformi alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una preparazione di base e pone le premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente".

Analogamente, se si considerano le finalità generali, la prima costruzione dell'identità, dell'autonomia e della competenza, che caratterizza la scuola materna, è poi ripresa dalla scuola elementare che, "favorendo l'iniziativa, l'autodeterminazione, la responsabilità personale degli alunni", pone le basi per un esercizio consapevole delle capacità cognitive e sociali. Su tali basi si definisce

il ruolo della scuola media come sede in cui le discipline di studio e le attività didattiche sono anche elementi di specificazione e di auto-orientamento per la costruzione di capacità di scelta e di decisione basate su di una ben fondata e "verificata conoscenza di sé".

...

2. Piani di intervento per promuovere la continuità

Le forme e le modalità del raccordo richiamate esplicitamente dall'art. 2 della Legge n. 148/1990 comportano l'elaborazione di piani di intervento mirati a promuovere la continuità, intesi come **progettazione intenzionale ed organizzata di "azioni positive" che garantiscano il raccordo tra le scuole e con l'extrascuola. Tali piani devono trovare la loro necessaria collocazione all'interno della più generale programmazione educativa e didattica, come pratica unificante e qualificante per tutti gli ordini e gradi di scuola.** Questa, infatti, costituisce la sede in cui possono confluire comporsi le istanze formative poste dalle diverse discipline e dai diversi gradi di scuola. Gli ambiti di esercizio della continuità possono essere pertanto significativamente realizzati, se vengono riportati ad un itinerario curricolare articolato, organico e condiviso.

2.1. Coordinamento dei curricoli

A tale scopo è **innanzi tutto indispensabile una approfondita conoscenza reciproca dei programmi nazionali dei diversi gradi di scuola, come base per azioni educative coordinate**, da conseguire anche attraverso esperienze comuni di formazione in servizio.

Un vero e proprio progetto di continuità curricolare comporta l'individuazione di obiettivi, coordinati in senso longitudinale in relazione al progressivo sviluppo dell'alunno, che già i programmi delle tre scuole evidenziano chiaramente. Essi infatti sottolineano la preminenza dell'acquisizione di abilità, oltre che di conoscenze, di strategie, di consapevolezza, di comportamenti, all'interno di un'articolata gamma di aree di conoscenza denominate come campi di esperienza nella scuola materna, come ambiti disciplinari emergenti gradualmente dal pre-disciplinare nella scuola elementare, come discipline di studio nella scuola media. Tali aree hanno in ogni caso pari dignità formativa e si caratterizzano per quadri concettuali e metodologici differenziati di cui è essenziale che siano consapevoli e competenti tutti i docenti.

Per la realizzazione della continuità educativa hanno, poi, un'importanza cruciale la conoscenza reciproca, la problematizzazione e la progressiva armonizzazione delle concezioni e strategie didattiche, degli stili educativi e delle pratiche d'insegnamento-apprendimento. Pur nelle differenziazioni legate alla progressiva acquisizione di conoscenze, capacità, comportamenti e consapevolezza, l'azione didattica, all'interno di un contesto di relazioni sociali facilitanti e di un ambiente di apprendimento organizzato intenzionalmente dagli insegnanti, deve porre le condizioni affinché il soggetto sia sempre costruttore attivo delle sue competenze, anche grazie a forma di responsabilizzazione personale via via crescenti.

Una particolare attenzione va dedicata al coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali in modo da superare recriminazioni, malintesi, e delusioni degli insegnanti dei diversi gradi con ripercussioni negative sul rendimento degli alunni, che spesso già vivono con ansia e difficoltà il momento del passaggio al grado scolastico successivo. Pertanto, nel quadro del previsto coordinamento dei curricoli, si potranno realizzare, a titolo esemplificativo:

a) conoscenza dei programmi reciproci,

b) identificazione di percorsi curriculari continui ...

c) momenti di collaborazione incrociata, in classe, degli insegnanti delle due scuole sulla base di specifici progetti;

d) incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi degli anni "ponte" insieme ai loro insegnanti.

...

2.3. Fascicolo personale dell'allievo

Allo scopo di dare adeguata documentazione del percorso formativo di ogni soggetto, il decreto istituisce il fascicolo personale dell'allievo. Questo strumento, le cui forme concrete saranno definite nell'ambito dei piani di intervento finalizzati a promuovere la continuità, consiste in un "raccoltore" che conterrà i dati di tipo amministrativo (anagrafici, sanitari, scolastici, il foglio notizie), i documenti di valutazione, la documentazione specifica per gli alunni portatori di handicap (diagnosi funzionale, progetto educativo personalizzato), nonché ogni altro elemento significativo di conoscenza dell'alunno, di documentazione della sua esperienza scolastica, acquisito anche in collaborazione con la famiglia. Il fascicolo, quindi, è una ordinata e razionale raccolta di documentazione, accompagnata da una sintesi globale elaborata collegialmente al termine di ogni grado scolastico, utile per la migliore conoscenza di tutti gli alunni ed in specifico di quelli in condizione di svantaggio che hanno seguito particolari percorsi formativi come ad esempio extracomunitari e migranti.

...

2.4. "Continuità orizzontale"

I rapporti tra la scuola, le famiglie, gli enti e le istituzioni territoriali -ed in particolare gli Enti Locali e le Unità Sanitarie Locali- danno luogo al costituirsi di una sorta di ecosistema formativo, che pone l'esigenza di assicurare la continuità educativa, cosiddetta "orizzontale", tra i diversi ambienti di vita e di formazione dell'alunno.

...

In materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, mentre si rimanda anche a quanto disposto dalla legge n. 104/1992, si pone l'esigenza di interventi congiunti e coordinati per un progetto rispondente ai bisogni formativi, anche attraverso la "sottoscrizione di intese" -prevista dalla C.M. n. 258/1983- tra i soggetti istituzionali interessati per "perseguire unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare di quelli portatori di handicap, l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e la piena realizzazione del diritto allo studio." ...

Analogamente, il piano nazionale di intervento sul fenomeno della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, già attivato a partire dall'a.s. 87/88, ha previsto la realizzazione di "progetti integrati di aerea" fondati sulla integrazione delle competenze dei diversi soggetti referenti per la piena realizzazione del diritto allo studio.

E' evidente che tali indicazioni potranno trovare ora collocazione organica nell'ambito dei piani di intervento finalizzati a promuovere la continuità sia "in verticale", tra i diversi gradi, sia "in orizzontale", tra scuola e territorio.

3. Modalità di attuazione

La promozione della continuità si sviluppa mediante il piano di intervento inserito nella programmazione, a partire dal quale si sviluppa il processo di attuazione delle "azioni positive" di raccordo tra le scuole.

3.1. Fasi operative

Il decreto prevede tre momenti organizzativi.

Il primo concerne gli "appositi incontri" che saranno effettuati dai dirigenti scolastici delle "scuole che insistono sullo stesso territorio" -ad esempio distrettuale- al fine di operare una ricognizione dei problemi specifici che vengono posti dall'istanza della continuità e di individuare -sulla base delle iscrizioni degli alunni- le scuole che sono interessate ad elaborare comuni "progetti di continuità".

...

Il lavoro progettuale comune consentirà altresì di collocare in tempi adeguati e di finalizzare meglio esperienze di rapporto scuola-extrascuola evitando ripetizioni o sovrapposizioni.

Il secondo momento vede ciascun Collegio dei docenti delle scuole precedentemente individuate, impegnato a designare -con deliberazione apposita- quei docenti (mediamente 3 per ogni grado di scuola) che dovranno costituire il "gruppo di lavoro unitario per la continuità". L'articolazione dell'attività dei Collegi dei docenti per commissioni, peraltro già suggerita ed assai diffusa, potrà facilitare anche l'espletamento dei compiti previsti dalla presente circolare, nonché un più produttivo impiego del tempo. Per quanto concerne il riconoscimento del tempo speso per l'attività del gruppo di lavoro, esso può essere compreso nelle ore non di insegnamento dedicate al funzionamento della scuola oppure considerato come "progettazione di qualificazione scolastica".

Tale gruppo formulerà proposte per i piani di intervento, tenendo conto di quanto indicato all'art. 2 del decreto e precedentemente illustrato, nonché delle priorità individuate dai Capi di istituti e segnalate dai genitori e dagli organi collegiali. Le proposte di piano elaborate dal gruppo saranno sottoposte a ciascun collegio dei docenti per l'approvazione e l'inserimento nella programmazione. Il gruppo di lavoro, inoltre, anche attraverso una lettura comparata delle programmazioni, seguirà le singole iniziative, curando la raccolta di materiali e documentazioni.

Il lavoro del gruppo sarà coordinato collegialmente dai capi di istituto delle scuole interessate, i quali provvederanno anche a mantenere i rapporti con gli Enti territoriali.

I collegi dei docenti, che costituiscono il terzo momento organizzativo di elaborazione dei piani, hanno il compito specifico di programmare i piani di intervento; di realizzare le progettate "azioni positive" di raccordo; di seguirne l'andamento e lo sviluppo; di verificare periodicamente nel corso dell'anno scolastico la realizzazione delle intese; di valutarne i risultati in funzione della conseguente riprogettazione in itinere.

....

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n.259

modificato e integrato dal

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n.156

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1999, n.128

"Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche"

Il Presidente della Repubblica

Visto ...

emana il seguente regolamento

**Art. 1
(Finalità generali)**

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

1-bis (così come inserito dall'art. 2 del D.P.R. 9/4/99 n. 156) Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

**Art. 6
(Consulta provinciale)
(così come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156)**

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal

Provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

2. La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a.assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Provveditore agli studi, gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

b.formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

c.istituire, in collaborazione con il Provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

d.promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

e.designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. La Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della Consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla Consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della Consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.

...

Legge 15 marzo 1997 n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997

Capo IV

Art. 21

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. **Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.**

12. Le università e **le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.**

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 in suppl. ord. 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto ...

E M A N A il seguente regolamento

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TITOLO I ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

CAPO II AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3 Piano dell'offerta formativa

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. **Il Piano** è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed **esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa** che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

Art. 4 Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

4. **Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in**

materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Art. 7
Reti di scuole

6. **Nell'ambito delle reti di scuole**, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
- la ricerca didattica e la sperimentazione;
 - la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
 - la formazione in servizio del personale scolastico;
 - l'orientamento scolastico e professionale.**

CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 8
Definizione dei curricoli

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, **della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento**, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

Art. 11
Iniziative finalizzate all'innovazione

1. **Il Ministro della Pubblica Istruzione**, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, **promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a** esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, **i processi di continuità e orientamento. ...**

Circolare Ministeriale 6 agosto 1997, n. 488

Prot. n. 18359/BL

Oggetto: Orientamento scolastico, universitario e professionale - Trasmissione direttive

Con la presente circolare si trasmettono - per il tramite della SS. LL. - a tutte le scuole e le università gli **atti due atti di indirizzo riguardanti l'orientamento scolastico, universitario e professionale degli studenti.**

Il primo contiene obiettivi generali e indicazioni operative per le scuole; il secondo, che è rivolto alle università, concerne l'attuazione del regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato in data 21 luglio e pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 1997.

Quest'ultimo persegue le finalità di razionalizzare l'accesso ai corsi universitari, anche attraverso l'ampliamento delle opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo. A tale scopo il regolamento, in particolare agli articoli 2 e 3, prevede una serie di attività da realizzare in un quadro istituzionale organico che veda parimenti impegnate scuole e università.

Le unità direttive di indirizzo esprimono, unitariamente, **la volontà politica di sviluppare le attività di orientamento e di favorire il coordinamento e l'integrazione delle scuole e delle università**, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento: "l'orientamento nelle scuole e nelle università", approvato dalla Commissione interministeriale di cui all'art.4 della legge n. 168/89.

A tali direttive faranno seguito, nel prossimo mese di ottobre due distinti atti contenenti istruzioni più specifiche per le scuole e le università circa le modalità di diffusione delle informazioni di cui all'art. 2 e le modalità di prescrizioni di cui all'art. 3 sopracitati.

Nel trasmettere le direttive in oggetto, si raccomanda fin d'ora il massimo impegno nel coinvolgimento dei docenti - il cui apporto sarà determinante per il buon esito delle iniziative intraprese - e si confida che **a partire dal prossimo mese di settembre** la programmazione delle attività nelle scuole e nelle università possa tener conto delle indicazioni ivi contenute.

Direttiva 6 agosto 1997, n. 487

VISTO il "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" emanato in data 21 luglio e pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1997;

VISTO il documento "L'orientamento nelle scuole e nelle università", approvato dalla Commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 168/89;

CONSIDERATO che l'orientamento costituisce - nella dimensione culturale ed economica dell'Unione europea - una fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni persona lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla scuola dell'infanzia e che contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle politiche attive del lavoro.;

RITENUTO necessario, sulla base di tali considerazioni, promuovere l'integrazione dei soggetti e delle risorse per realizzare interventi efficaci sul territorio,

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULL'ORIENTAMENTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

ART. 1
Finalità

L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia.

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.

ART. 2
Azioni delle scuole

Ai fini di cui all'art. 1, nell'esercizio della loro autonomia, **le scuole di ogni ordine e grado prevedono nel programma di istituto attività di orientamento che i consigli di classe inseriscono organicamente nei curricoli di studio, valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità educativa.**

Nella progettazione e nella realizzazione delle predette attività - che sono affidate alla responsabilità educativa e didattica dei docenti - si indicano come particolarmente significative le seguenti azioni:

- la realizzazione delle **iniziative di orientamento all'interno delle attività curricolari**;
- la formazione iniziale e in servizio dei docenti sui temi dell'orientamento con riferimento all'organizzazione scolastica, alle abilità relazionali nel rapporto educativo, alla didattica orientativa e all'impiego delle tecnologie didattiche;
- l'attribuzione di precise funzioni relative agli interventi da svolgere, con l'individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità;
- la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti, anche a sostegno delle loro autonome iniziative;
- lo sviluppo di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel campo sociale, della cultura e del volontariato;
- lo sviluppo di iniziative di preparazione e di verifica della scelta degli studi universitari, con particolare riferimento alle preiscrizioni di cui all'art. 4 ;
- lo svolgimento delle attività complementari di cui all'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 567/96, con la valorizzazione delle proposte eventualmente formulate dai comitati studenteschi;

la verifica dei risultati ottenuti con le attività di orientamento realizzate, attraverso la preventiva identificazione degli strumenti, dei mezzi e dei metodi di intervento da adottare.

Tali azioni vanno progettate sulla base della conoscenza delle caratteristiche delle studentesse e degli studenti, delle loro motivazioni, degli ambienti sociali in cui le scuole operano, ferma restando la tutela della riservatezza dei dati personali; esse vanno integrate con gli interventi mirati a prevenire la dispersione scolastica e a favorire il successo formativo.

Per rendere più efficaci gli interventi di orientamento, gli organi collegiali possono adottare articolazioni organizzative, quali dipartimenti disciplinari, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro; i dirigenti scolastici promuovono lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le università, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

ART. 3
Orientamento alla scuola secondaria superiore

Per tutta la durata della scuola secondaria devono essere realizzate attività di orientamento, integrate con gli insegnamenti disciplinari e specifiche azioni, in funzione del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, quali:

- a) curare la raccolta dei documenti di valutazione e del fascicolo personale dell'alunno di cui alla c.m. 339 del 16 novembre 1992 in modo funzionale all'orientamento;
- b) favorire la comunicazione con le famiglie e gli studenti per far conoscere loro i diversi indirizzi della scuola secondaria di II° grado, riguardo a:

- **i profili culturali e professionali;**
- **le principali caratteristiche dei piani di studio dell'indirizzo di studio che si intende scegliere e del tipo di impegno richiesto;**
- **le offerte formative e le dotazioni delle strutture scolastiche;**

c) stabilire una comunicazione efficace tra i docenti della scuola media e della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento all'individuazione di **elementi di continuità tra i due gradi di scuola secondaria.**

Tali azioni devono essere intensificate soprattutto nei mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

ART. 4
Orientamento post secondario

Nell'ultimo ciclo della scuola secondaria superiore gli istituti realizzano specifiche attività per sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli studi universitari, della qualificazione professionale o del lavoro.

Orientamento universitario

Per sostenere l'orientamento universitario degli studenti - in applicazione dell'art. 3 del "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento", adottato in data 21 luglio 1997 - le scuole, d'intesa con le università e nell'ambito delle iniziative di cui ai successivi artt. 5 e 6, assunte a livello regionale e provinciale, attuano le seguenti azioni:

a) studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore

E' necessario che gli istituti scolastici, con il sostegno dei provveditori agli studi e in collaborazione con le università, realizzino a partire dal prossimo anno scolastico 1997/98, anche attraverso l'utilizzazione dell'orario pomeridiano, attività di preparazione alla scelta rivolte agli studenti del penultimo anno della scuola secondaria superiore, quali:

- incontri e tavole rotonde sulla necessità e sulle modalità di costruzione di un progetto personale e sulle possibilità offerte per proseguire gli studi o per trovare un lavoro;
- utilizzazione di test, soprattutto per sviluppare la consapevolezza delle capacità e degli interessi personali;
- attività didattiche mirate alla scoperta di possibili ambiti di interesse e delle "vocazioni" personali da parte degli studenti;
- diffusione di informazioni - in accordo con le università, enti locali o organismi rappresentativi del mondo del lavoro, dell'economia e delle professioni - su:

- la tipologia degli studi universitari;
- la formazione professionale post-diploma e il mercato del lavoro;

- le concrete opportunità per il diritto allo studio;
- le borse di studio e i programmi di mobilità degli studenti all'estero;

b) studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore

Occorre che gli istituti scolastici e le facoltà universitarie - a partire dall'anno scolastico e accademico 1998/99 - dopo il momento della scelta e delle preiscrizioni, realizzino attività funzionali alla verifica della scelta effettuata dagli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quali:

...

Orientamento alla formazione professionale ed al lavoro

Per sostenere l'orientamento degli studenti alla formazione professionale e al lavoro, le scuole secondarie superiori inseriscono nel programma di istituto azioni mirate a:

- la conoscenza dei settori produttivi e delle figure professionali;
- l'illustrazione delle offerte di qualificazione professionale e delle opportunità di lavoro;
- l'acquisizione di ulteriori livelli di qualificazione professionale e di specializzazione, attraverso corsi post qualifica e post diploma;
- l'acquisizione di competenze e di capacità imprenditoriali per lo sviluppo del lavoro autonomo;
- l'organizzazione dei tirocini di orientamento previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18.

Per realizzare tali azioni, le scuole si collegano con le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati interessati.

ART. 5

Le azioni a livello nazionale

Sulla base delle indicazioni formulate dall'osservatorio per la dispersione scolastica, ... gli uffici centrali di questo ministero promuovono e sostengono l'attuazione di:

- quadri normativi concertati con i soggetti istituzionali interessati;
- piani di formazione e di ricerca destinati al personale scolastico, da realizzarsi preferibilmente in modo congiunto con gli operatori degli altri sistemi formativi;
- **progetti pilota per la promozione di innovazioni riguardanti la funzione orientativa delle discipline;**
- campagne informative per l'orientamento universitario, attraverso intese con il MURST, con particolare riferimento alle preiscrizioni;
- scambi di esperienze tra le scuole, anche in via telematica e in ambito comunitario;
- **programmi - anche cofinanziati dall'Ue - per favorire l'alternanza studio-lavoro, anche attraverso tirocini di orientamento;**
- programmi di monitoraggio e valutazione.

ART. 6

Le azioni a livello regionale

I sovrintendenti scolastici, con la consulenza delle segreterie regionali degli ispettori tecnici e di intesa con i provveditori agli studi, organizzano periodiche conferenze di servizio con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle università e degli enti di

ricerca, del mondo del lavoro e della produzione, degli IRSSAE, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, con lo scopo di:

- **organizzare l'informazione sui servizi di orientamento presenti nel territorio**, anche attraverso l'utilizzazione di reti telematiche e radiotelevisive;
- assumere iniziative per favorire e sostenere lo sviluppo di reti regionali dei servizi per l'orientamento attraverso la stipula di intese e accordi tra le scuole ed i diversi soggetti interessati allo svolgimento di attività di orientamento;
- promuovere azioni di ricerca e di formazione sull'orientamento;
- concertare obiettivi generali e identificare strumenti e risorse per il monitoraggio e la valutazione dei relativi esiti.

Per quanto riguarda l'orientamento universitario, ...

ART. 7

Le azioni a livello provinciale

I provveditori agli studi promuovono piani e programmi di intervento in tema di orientamento, sulla base delle iniziative concertate a livello regionale - con la consulenza dell'osservatorio per la dispersione scolastica, degli altri organismi già operanti a livello provinciale - e delle eventuali proposte formulate dalle consulte provinciali degli studenti.

A tale scopo, essi:

- attivano gli osservatori di area di cui alla circolare ministeriale n. 257 del 9.8.1994, in modo che le scuole collaborino con i consigli scolastici distrettuali alla formulazione dei programmi relativi ai servizi territoriali di orientamento e alla definizione degli interventi di sostegno;
- facilitano la diffusione di informazioni sull'orientamento attraverso gli sportelli informativi per gli studenti di cui all'art.6, comma 3, del D.P.R. n. 567/96;
- favoriscono l'inserimento dell'orientamento come tema rilevante nei piani provinciali di aggiornamento e di formazione del personale docente e dirigente;
- stipulano intese con le università e con gli enti locali per l'orientamento universitario, alla formazione professionale e al lavoro.

ART. 8

Strumenti per l'integrazione delle azioni

L'azione dei soggetti istituzionali competenti in materia di orientamento scolastico, universitario e professionale va concertata e progressivamente integrata attraverso l'adozione di idonei strumenti, che definiscano obiettivi comuni, risorse impiegate, tempi di realizzazione, modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati, quali:

...

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77
Rettifica Gazzetta ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti ...

Emana il seguente decreto legislativo:

Titolo I Disposizioni generali

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali,

...

...

Capo III Istruzione scolastica

Art. 135 Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

...

Art. 138 Deleghe alle regioni

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139 Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni....

DPR 24 giugno 1998, n. 24

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

in Gazzetta ufficiale 29 luglio 1998, n. 175

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

...

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- ...
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

...

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca

Decreto ministeriale del 9 settembre 2004

Costituzione organismo nazionale per l'orientamento con compiti di studio, analisi, progettazione e consulenza tecnico-scientifica

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista ...

Visto il decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281, con il quale si stabilisce un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281/1997, a sostegno degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

Visto il [D.M. 21 luglio 1997](#) recante norme in materia di orientamento e di connesse attività di orientamento e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3;

Visto il [D.M. 3 novembre 1999, n. 509](#) recante Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei ed, in particolare l'art. 6;

Visto il D.M. 3 settembre 2003, relativo alla determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/2006 nel quale, ai fini della riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il conseguimento dei titoli di studio, viene individuato - quale strumento rilevante - il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato e della formazione integrata;

Considerata l'esigenza di contribuire, nel rispetto delle specifiche competenze a promuovere il confronto tra i soggetti della scuola, degli enti locali, dell'extrascuola e dell'università, per la **definizione e la condivisione - in merito all'orientamento - di linee di indirizzo, per l'individuazione di una metodologia di lavoro condivisa e per la realizzazione di iniziative operative** - anche sperimentali - e di progetti pilota, che tengano presente l'organizzazione di servizi coerenti con i bisogni del territorio e rispondenti alle esigenze dei giovani e delle loro famiglie;

Considerata l'esigenza di raccordare tutti i soggetti e gli organismi direttamente ed indirettamente coinvolti nel settore della formazione per "riconduurre a sistema" il patrimonio di esperienze realizzato;

Ritenuto, pertanto, indispensabile elaborare un Piano nazionale che valorizzi e promuova la cultura dell'orientamento, con il supporto delle professionalità istituzionali che già realizzano iniziative e impegnano risorse finanziarie a livello locale o nazionale;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità indicate in premessa è costituito un **comitato nazionale per l'orientamento, presieduto dal Ministro dell'Istruzione**, dell'Università e della Ricerca o da un suo delegato, con compiti di studio, analisi, progettazione e consulenza tecnico-scientifica, costituito da: [componenti del comitato nazionale per l'orientamento](#).

Art. 2

1. Al fine di svolgere azione di supporto al comitato nazionale e di coadiuvarlo nello svolgimento delle funzioni attribuite con il presente decreto, è istituito un gruppo tecnico-scientifico, costituito da: [componenti del gruppo tecnico-scientifico](#).

2. Il gruppo opera in seduta collegiale o, a seconda dei temi da trattare, in sottogruppi.

3. Il comitato nazionale e/o il gruppo tecnico potranno essere integrati, all'occorrenza, da altre figure di esperti, individuati in base alle specifiche competenze in coerenza con i temi da trattare e/o le

azioni da programmare.

4. Sono, altresì, componenti del gruppo tecnico il direttore della Direzione Generale per lo Studente del Dipartimento per l'Istruzione, dott.ssa Maria Moioli, anche con il compito di coordinamento del gruppo tecnico-Scientifico, ed il direttore della Direzione Generale per lo Studente ed il Diritto allo Studio del Dipartimento per l'Università, dott.ssa Olimpia Marcellini.

5. L'attività di supporto tecnico-amministrativo del comitato nazionale per l'orientamento è affidata all'Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente.

Art. 3

A livello regionale, per l'Università operano i comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 25/1998.

Per l'Istruzione, **sono costituiti i comitati scolastici regionali, presieduti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, composti dagli esponenti della scuola, da tutti gli altri soggetti istituzionali già presenti nel comitato nazionale e dai rappresentanti delle realtà territoriali più significative in materia di istruzione, formazione e lavoro, comprese le Associazioni degli studenti e dei genitori maggiormente rappresentative.**

Alla loro nomina provvede il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 4

Per la realizzazione delle finalità di cui in premessa e per assicurare il necessario raccordo tra il comitato nazionale e il territorio sono disposte riunioni periodiche con i presidenti dei comitati regionali di coordinamento e con i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali con cadenza almeno semestrale.

...

Lavoro e tirocini

Legge 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

...

Art. 16

Apprendistato

...

Art. 17

Riordino della formazione professionale

1. **Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare** costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina **in materia:**

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) **attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;**

...

Art. 18

Tirocini formativi e di orientamento

1. **Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico** ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

...

b) **attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;**

...

e) **obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti** mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e **di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;** nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

Decreto interministeriale 25 marzo 1998 n. 142

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1
Finalità

1. **Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento** a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
3. ...

...

Art. 3
Garanzie assicurative

1. **I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti** contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel **progetto formativo e i orientamento**. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. ...
- Art. 4
Tutorato e modalità esecutive

1. **I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività**; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. **Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio**, contenente:
 - a. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;

- b. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c. gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
 - d. la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - e. il settore aziendale di inserimento
2. **L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.**
 3. ...

...

Art. 6
Valore dei corsi

1. **Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE TREU IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA BERLINGUER

Legge 14 febbraio 2003, n. 30

"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003

...

Art. 2

Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio

1. **Il Governo è delegato ad adottare**, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, **con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca** e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, **la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

...

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di **riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro** e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

d) **revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro** con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, ...

...

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Suppl. Ord. n. 159 - in vigore dal 24 ottobre 2003

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...

Emana il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

...

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

b) «**intermediazione**»: **l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro**, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; **dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;**

...

Articolo 5

Requisiti giuridici e finanziari

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

...

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni

industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

...

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

Articolo 6

Regimi particolari di autorizzazione

...

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

Articolo 60

Tirocini estivi di orientamento

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.

3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.

...

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Circolare n. 32

Prot. 0926/tir

Roma, 2 agosto 2004

Oggetto: Circolare in materia di tirocini estivi di orientamento di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003

L'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento, destinati ad "adolescenti e giovani", regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico di ogni ordine e grado.

Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, lo stesso art. 60 rinvia per l'ulteriore disciplina all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.

...

1. Finalità

1. I "Tirocini estivi di orientamento" si inseriscono nelle misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.

2. Destinatari e limiti di età

... Ciò premesso, pertanto, si precisa che **il limite minimo per poter i giovani fruire del Tirocinio in questione sono i 15 anni di età. ...**

6. Tutorato e modalità esecutive

1. I Tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità del Soggetto promotore, che in ogni caso dovrà operare in stretto raccordo con l'Istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei Tirocini medesimi.

2. I Tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni con le imprese, o con le rispettive Associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di **apprendimento in situazione lavorativa**, che non costituiscono, come già precisato, rapporto individuale di lavoro.

3. I Soggetti promotori garantiscono la presenza di un Tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; questi favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.

4. I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. ...

Obbligo formativo e diritto-dovere

Legge 17 maggio 1999, n. 144 in suppl. ord. n.99/L alla GU 22 maggio 1999, n.118

**Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali**

Capo II

Articolo 68 **(Obbligo di frequenza di attività formative)**

1. **Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani**, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, **l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età**. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. **I servizi per l'impiego decentrati organizzano**, per le funzioni di propria competenza, **l'anagrafe regionale** dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e **predispongono le relative iniziative di orientamento**.

Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257

(in GU 15 settembre 2000, n. 216)

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana
il seguente regolamento:

...

Art. 3.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.

6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 4.

Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.

2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.

Nota del Ministro Prot. n. 4210/ESC/10

Roma, 24 novembre 2000

Oggetto: linee guida per l'attuazione dell'obbligo formativo (legge 17 maggio 1999, n.144, art. 68 - DPR 12 luglio 2000, n.257 pubblicato sulla G.U. n.216 del 15.9.2000).

L'obbligo formativo, disciplinato dal D.P.R. n.257/2000, si configura soprattutto come un diritto di scelta, per ogni giovane, di proseguire la propria formazione fino al diciottesimo anno di età non solo nella scuola, ma anche nella formazione professionale o nell'apprendistato. Questa possibilità di scelta diviene effettiva se i tre canali formativi sono realmente complementari, nel rispetto della specificità e della pari dignità di ciascun sistema nel perseguire l'obiettivo, comune e condiviso, di favorire il successo formativo di tutti i ragazzi e le ragazze.

Il contesto di riferimento per l'attuazione dell'obbligo formativo nel sistema di istruzione, è costituito dall'autonomia scolastica e dall'elevamento dell'obbligo di istruzione, rispettivamente disciplinati dal DPR 275/99 e dal D.I. n.323/99.

Le attività di informazione e orientamento, progettate e realizzate dalle scuole sono lo strumento più efficace per aiutare i giovani a scegliere i percorsi, anche integrati con la formazione professionale, più adatti alle loro potenzialità e attitudini. Per questo debbono costituire parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa delle scuole autonome.

L'amministrazione scolastica periferica può svolgere un ruolo molto importante nel promuovere e facilitare i collegamenti con i servizi per l'impiego, le agenzie di formazione professionale e il mondo del lavoro, nel quadro di intese, da assumere con la Regione e gli Enti locali, per rendere effettiva la possibilità di passaggio dei giovani da un sistema all'altro per il raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione.

Questa collaborazione può offrire nuovi strumenti alle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. L'art. 7 del DPR 257/00 offre ulteriori opportunità per progettare e realizzare percorsi individuali, flessibili e integrati, tagliati su misura rispetto alle diverse esigenze dei giovani di 15 - 18 anni.

Le SS.LL. solleciteranno, nei tempi più brevi, un approfondimento delle questioni trattate nelle unite **linee guida (all. 1)**, predisposte d'intesa con il ministero del lavoro, nelle scuole del proprio territorio, statali, paritarie, parificate e legalmente riconosciute. In proposito si richiama il calendario degli impegni contenuto nel paragrafo A delle linee guida.

Le scuole che collaborano all'attuazione dell'obbligo scolastico, organizzate in rete, possono costituire un punto di riferimento per far conoscere gli obiettivi, le modalità di attuazione e le opportunità offerte dall'obbligo formativo.

Le **risorse finanziarie** stanziare in applicazione della legge 440/97 nel corrente esercizio finanziario, per l'importo di 27 miliardi (all. 2), sono in corso di assegnazione alle SS.LL., che provvederanno alla loro ripartizione nel territorio di competenza, nel quadro di accordi stabiliti con le Regioni o gli Enti locali da esse delegati. A questo ultimo fine, in attesa della compiuta riorganizzazione di questo ministero, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali con sede nei capoluoghi di regione promuoveranno le necessarie intese con i colleghi degli altri uffici scolastici in modo che risulti condivisa la programmazione degli interventi sul territorio nel confronto con le Regioni.

IL MINISTRO
f.to Tullio De Mauro

Linee guida all. 1

**ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO NELL'A.S.2000-2001:
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE**

...

Le scuole autonome concorrono con gli altri soggetti del territorio a progettare e realizzare attività di informazione e di orientamento per sostenere i giovani a scegliere i percorsi, anche integrati con la formazione professionale e il lavoro, più rispondenti alle loro potenzialità e attitudini.

In proposito si richiamano gli articoli 3 e 4 del regolamento attuativo dell'art.68 della legge 144/99, emanato con DPR n. 257/00, concernente l'obbligo formativo, che sottolineano la necessità di azioni concertate tra i responsabili dell'amministrazione scolastica periferica, le Regioni e gli Enti Locali per promuovere e facilitare la collaborazione tra le scuole, le altre agenzie e i servizi che operano sul territorio, in particolare con i servizi per l'impiego .

...

A. GLI ADEMPIMENTI

**A1. SOGGETTI E FUNZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO PREVISTI DAL
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 68 DELLA L. 144/99**

L'attuazione dell'obbligo formativo implica l'effettiva armonizzazione delle funzioni e delle competenze assegnate ai diversi soggetti, istituzionali e non, che compongono il sistema formativo integrato.

La reale integrazione dei loro interventi è, infatti, condizione essenziale per la realizzazione di progetti formativi flessibili e modulari, che rispondano alle caratteristiche economico-sociali del territorio e promuovano il successo formativo e professionale di ciascun giovane, attraverso azioni d'informazione ed orientamento mirate e personalizzate.

Il seguente quadro - tenuto conto delle indicazioni contenute nel manuale operativo su "L'intervento per l'obbligo formativo nei servizi per l'impiego" predisposto dall'ISFOL - illustra, sinteticamente, il complesso delle funzioni tra i diversi componenti del sistema in materia di obbligo formativo, previste dal regolamento d'attuazione e dall'accordo.

SOGGETTI	FUNZIONI/COMPETENZE
REGIONI, PROVINCE DELEGATE E COMUNI	<ul style="list-style-type: none">* regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione tra scuole, agenzie formative e servizi per l'impiego, delle informazioni relative ai giovani soggetti all'obbligo formativo che abbandonano il percorso* disciplinano la costituzione delle banche dati* disciplinano le modalità di scambio di informazioni fra i diversi soggetti preposti all'obbligo, per favorire l'orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA	<ul style="list-style-type: none">* d'intesa con la Regione, promuove con le Province, gli interventi da assumere a livello territoriale per favorire e sostenere le iniziative di informazione e orientamento e gli altri interventi necessari per la piena attuazione dell'obbligo formativo, ...
ISTITUZIONI SCOLASTICHE	<ul style="list-style-type: none">* promuovono in collaborazione con i centri di formazione professionale incontri di informazione e orientamento per gli studenti che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli previsti* comunicano ai servizi per l'impiego informazioni su:
AGENZIE FORMATIVE	<ul style="list-style-type: none">* informano i servizi per l'impiego sui giovani che abbandonano il percorso formativo intrapreso, secondo la modalità di regolamentazione stabilita dalle regioni, dalle province delegate e dai comuni* ...
SERVIZI PER L'IMPIEGO	<ul style="list-style-type: none">* predispongono un'anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico* ...* scambiano informazioni con gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l'orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa* convocano, per un colloquio di informazione e orientamento, i giovani soggetti all'obbligo formativo che abbiano comunicato l'intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, oppure abbiano cessato di frequentare la scuola e le attività formative* nominano un tutor al fine di personalizzare l'intervento orientativo dei giovani, di eseguire il monitoraggio del percorso formativo intrapreso, di contattare, ove necessario, le famiglie o attivare altri servizi di intervento sociale

A2. ATTIVITA' E TEMPI DEGLI ADEMPIMENTI ATTRIBUITI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO.

... Di seguito sono riepilogate le principali funzioni allo svolgimento delle quali le scuole concorrono, nel quadro delle intese assunte a livello territoriale dall'amministrazione scolastica periferica:

- costituzione dell'anagrafe regionale
- **informazione e orientamento**
- integrazione dei percorsi di istruzione, formazione e lavoro
- passaggi tra i sistemi formativi

A2.1 Costituzione dell'anagrafe regionale

Le istituzioni scolastiche svolgono un'importante funzione nella costruzione della base conoscitiva indispensabile per la predisposizione e per l'organizzazione dell'anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico ai fini della realizzazione della relativa anagrafe regionale.

SCADENZE	AZIONI
Entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico	(dall'art. 3. 1) promuovono, sulla base delle intese tra amministrazione periferica e regione e in collaborazione con i centri di formazione, incontri di informazione e orientamento per gli studenti che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli previsti dall'art 1, comma 2 e di seguito riportati: a) nel sistema di istruzione scolastica b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato

...

A2.2 Informazione e orientamento

Il Piano dell'Offerta Formativa costituisce l'ambito in cui sono programmate le azioni di informazione e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo formativo. ...

Le azioni sono, inoltre, raccordate strettamente con le attività previste dal D.M. n. 323/99, art. 6, comma 1 nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico elevato. **Nel corso dell'anno e negli anni successivi le scuole assumono, nella loro autonomia didattica e organizzativa, ulteriori iniziative per il riorientamento verso percorsi formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.**

Anche nella determinazione del curriculum le scuole tengono conto (art. 8 comma 4 del Regolamento autonomia) "delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della **necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento**, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio". ...

Anche a questo fine **il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche presenti sul territorio, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, ai quali sono attribuite importanti funzioni in materia di accoglienza/informazione, orientamento e tutorato. ...**

A2.3 Passaggi tra sistemi formativi

...

Al fine di facilitare il passaggio e mettere a disposizione delle commissioni di cui sopra idonei elementi di valutazione, è utile la predisposizione di un **"Dossier individuale" che, registrando i dati significativi e le competenze acquisite dall'individuo, ricostruisca la sua storia formativa, personale e professionale.**

Il Dossier, elaborato durante le fasi di accoglienza e orientamento, contiene informazioni documentate, autodichiarate e/o eventualmente approfondite nell'ambito di colloqui specifici,

relative ai seguenti ambiti:

- istruzione/formazione (ad es. titoli di studio, certificazioni o attestazioni formative, esperienze formative interrotte o in corso, contenuti dei percorsi, conoscenze e competenze acquisite);
- tirocini, stage, volontariato o altro (ad es. documentazione relativa alle esperienze, attività svolte, conoscenze e competenze acquisite);
- esperienze di lavoro (ad es. documentazione relativa alle attività svolte, settore di riferimento, conoscenze e competenze acquisite).

Le informazioni e le documentazioni contenute nel Dossier individuale sono riservate secondo le norme relative al trattamento dei dati sensibili

...

A4. I FINANZIAMENTI

Per l'anno 2000 l'obbligo formativo è finanziato con le seguenti risorse:

a) assegnate al ministero della pubblica istruzione:

- Legge 440/97 - L. 30.000.000.000 da destinarsi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del regolamento sull'obbligo formativo (d.P.R. 257/2000) con particolare riguardo all'attività di informazione e orientamento da attuarsi capillarmente su tutto il territorio nazionale. ...
- CIPE - Mezzogiorno e aree depresse - L. 50.000.000.000, con disponibilità 2001, da destinarsi alla realizzazione di percorsi integrati di cui all'art. 7 del regolamento sull'obbligo formativo (d.P.R. 257/2000).

b) assegnate al ministero del lavoro:

- Fondo per l'occupazione - L. 430.000.000.000 per il finanziamento delle iniziative previste all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge 144/99. ...

B. LE OPPORTUNITÀ

B1. I PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI

...

Negoziazione.

La negoziazione del percorso con la definizione del patto formativo costituisce la premessa per l'individuazione delle competenze in precedenza acquisite dagli studenti, per la determinazione dei deficit da recuperare, anche sul piano relazionale e comportamentale, e per la valorizzazione delle vocazioni e delle aspettative da far emergere per lo sviluppo di sé.

Per giungere alla stipula del contratto formativo è necessario attivare un percorso finalizzato all'accoglienza, conoscenza e riorientamento dello studente.

Per aumentare la motivazione ed il coinvolgimento degli studenti, va promossa l'utilizzazione di tecnologie avanzate e di metodologie didattiche attive.

La struttura dei percorsi integrati

I percorsi integrati hanno l'obiettivo di far acquisire ai giovani:

- un più alto livello di formazione generale, con il potenziamento delle loro capacità di auto-organizzazione, di flessibilità e predisposizione al cambiamento, di gestione delle relazioni e di responsabilizzazione rispetto ai risultati, nonché della loro creatività.

...

- la capacità di inserirsi in ambienti lavorativi - sia nell'ambito del lavoro dipendente che nella libera attività professionale - sempre più complessi che richiedono non l'applicazione, secondo rigidi schemi, di semplici abilità operative, ma interventi soggettivi basati sull'attivazione della propria personale professionalità.

A questo fine, **nei percorsi integrati, va destinato ampio spazio alla pratica di laboratorio, agli stage e ai tirocini, attraverso i quali le attività formative assumono funzione, oltre che pedagogica, anche di orientamento verso un costruttivo aggancio con il territorio e con il mondo del lavoro.**

Di particolare efficacia per la realizzazione dei percorsi previsti nell'ambito dell'offerta formativa integrata sono il metodo della simulazione, che promuove l'operatività come dimensione specifica dell'apprendere ed utilizza laboratori di simulazione strutturati secondo modelli reali concordati con le aziende di settore e il modello "dell'impresa formativa simulata" che aggiunge al metodo della simulazione, la rete telematica e una centrale di coordinamento che garantisce la corretta applicazione della normativa vigente.

...

B2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO

Sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento sull'elevamento dell'obbligo di istruzione e nel regolamento per l'attuazione dell'obbligo formativo **le istituzioni scolastiche prevedono, nel piano dell'offerta formativa, la programmazione di azioni per l'informazione e l'orientamento.** Possono altresì prevedere progetti di integrazione con la formazione professionale per la realizzazione di percorsi integrati "Scuola-formazione professionale-mondo del lavoro".

La rete di istituzioni scolastiche già costituita per il sostegno alle azioni in materia di innalzamento dell'obbligo scolastico in base a criteri funzionali alla realtà locale (vicinanza, tipologia, preesistenti rapporti) può assumere il compito di riferimento per il sostegno all'attuazione dell'obbligo formativo.

...

Accordo del 2 marzo 2000 tra Governo, Regioni, comuni e comunità montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Repertorio Atti n. 221 del 2 marzo 2000

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza unificata (ex art. 8 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281)

Seduta del 2 marzo 2000

LA CONFERENZA UNIFICATA

...

Visto l'art. 9, comma 2, lett.c) del D.Lvo. 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista ...

...

Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati

Considerata la necessità di stabilire un forte coordinamento fra istituzioni statali e organismi regionali e locali coinvolti nell'esercizio delle attività finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonché nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

...

Considerata la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;

1. Convengono sui seguenti obiettivi relativi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative previsto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

...

Provvedere alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per l'impiego; quest'ultimi, nell'ambito delle loro competenze, predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati.

- Individuare le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato.

...

ALLEGATO TECNICO

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

...

Paragrafo 2: Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato

1. L'obbligo formativo può essere assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche e dai provvedimenti attuativi.

...

5. La cessazione dal rapporto di lavoro in apprendistato va quanto prima comunicata ai Servizi per l'impiego, che contattano i giovani a fini di orientamento.

Paragrafo 3: Organizzazione dei servizi per l'impiego

1. I servizi per l'impiego predispongono, relativamente alle funzioni di loro competenza, una anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico.

2. Le regioni, le province delegate ed i comuni disciplinano, relativamente alle funzioni di loro competenza, la costituzione delle banche dati e le modalità di scambio di informazioni tra i servizi per l'impiego decentrati, gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l'orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.

3. I servizi per l'impiego convocano, per un colloquio di informazione e di orientamento, i giovani soggetti ad obbligo formativo e che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare la scuola o le attività formative.

4. I colloqui di informazione ed orientamento sono finalizzati:

- a) ad individuare le competenze, le capacità, le attitudini e gli interessi dei giovani;
- b) ad informare i giovani sulle opportunità formative e di lavoro in apprendistato esistenti sul territorio, nonché sugli interventi per il sostegno finanziario alla frequenza formativa;
- c) ad assicurarne l'iscrizione ad un percorso di formazione professionale qualora il giovane non risulti già assunto come apprendista.

5. Al fine di assicurare la personalizzazione dell'intervento orientativo i servizi per l'impiego decentrati nominano un tutor per i giovani di cui al punto 3. Il tutor esegue il monitoraggio del percorso formativo dei giovani provvedendo anche a contattare le famiglie o ad attivare altri servizi di intervento sociale ove ritenuto necessario. ...

Accordo del 2 marzo 2000 tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti

Repertorio Atti n. 223 del 2 marzo 2000

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza unificata (ex art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281)

Seduta del 2 marzo 2000

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e della comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che dispone che la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

...

SANCISCE

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Considerata la necessità di riorganizzare e potenziare l'educazione degli adulti nell'ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, con gli obiettivi prioritari di recuperare i bassi livelli di istruzione e formazione, quale premessa per lo sviluppo formativo e l'inserimento lavorativo; di offrire opportunità educative ai cittadini adulti per l'acquisizione di conoscenze e di competenze funzionali di base nei diversi campi per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza;

Valutata altresì l'opportunità dell'ampliamento e dell'arricchimento delle offerte formative degli adulti finalizzate a realizzare percorsi personalizzati di istruzione e formazione soprattutto in favore delle fasce deboli e emarginate quale condizione di partecipazione sociale e di integrazione;

CONVENGONO

In attesa della compiuta definizione del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, a partire dall'anno 2000 che la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione degli adulti saranno realizzati con riferimento agli obiettivi e alle strategie contenuti nell'unito documento che fa parte integrante del presente accordo.

Il Presidente
f.to K. Belillo

Il Segretario della
Conferenza Stato-Regioni Conferenza Stato-città e autonomie locali
f.to G. Carpani f.to E. Granelli

4. Le competenze alfabetiche: dimensioni politiche e socio-culturali

...

Il nuovo obbligo di istruzione e formazione

Il prolungamento a partire dal 2000 dell'obbligo di formazione a 18 anni, le disposizioni contenute nella legge 20 gennaio 1999 n. 9 in materia di modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione elevato a nove anni, le norme sulla componente formativa dei percorsi di apprendistato, definiscono alcune delle più rilevanti aree di interazione tra le iniziative che lo Stato, le Regioni e gli altri soggetti sociali e istituzionali operanti sul territorio sono chiamati a svolgere nei riguardi della **popolazione giovanile compresa tra i 14 ed i 18 anni, la più colpita da vasti fenomeni di dispersione scolastica, demotivazione, disorientamento e difficile rapporto col mercato del lavoro.**

Su queste materie esistono ormai i presupposti politici e legislativi per la definizione di piani operativi che coinvolgano l'azione degli Istituti di istruzione secondaria, e di quelli Professionali in particolare, i più adatti ad interpretare e gestire la domanda di istruzione e formazione orientata alla rapida transizione verso il mondo del lavoro e/o a forme di alternanza tra studio e lavoro.

5. Obiettivi e strategie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione

...

"Governo e parti sociali concordano sulla necessità di estendere i tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, secondo le modalità stabilite dall'art. 18 della l. 196/97 e relativo decreto attuativo (progetti formativi concordati tra strutture formative e aziende, tutoraggio, coinvolgimento di istituzioni e parti sociali)".

6. L'esperienza dei Centri Territoriali

I Centri Territoriali Permanenti, istituiti ai sensi dell'O.M. 455/1997, hanno raccolto e integrato unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori, e rappresentano, sotto l'aspetto organizzativo, l'insieme dei servizi e delle attività di istruzione e di formazione degli adulti presenti su un territorio di dimensione distrettuale.

Le attività e i servizi per gli adulti si svolgono su più sedi anche non scolastiche e sono coordinati dal Centro Territoriale che ha come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della fascia dell'obbligo e come coordinatore responsabile il suo capo d'istituto.

Sotto l'aspetto funzionale i **Centri Territoriali Permanenti** sono luogo di concertazione, di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, per l'alfabetizzazione culturale e funzionale, il consolidamento e la promozione culturale, **la rimotivazione e il riorientamento**, l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze specifiche, di pre-professionalizzazione e/o di riqualificazione professionale.

I Centri svolgono attività di accoglienza, ascolto e orientamento; di alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale; di apprendimento della lingua e dei linguaggi; di sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; di recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali per una attiva partecipazione alla vita sociale; di acquisizione e

sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale; di rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

Le attività si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione oppure a mezzo di corsi brevi/moduli a carattere monografico. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni dei crediti formativi acquisiti.

L'accesso ai Centri Territoriali è gratuito. Possono accedere alle attività dei Centri gli adulti di qualsiasi età e condizione. Viene data precedenza a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio (licenza elementare o media).

Il Centro si avvale dei docenti messi a disposizione dal provveditorato agli studi e degli operatori messi a disposizione da altri soggetti pubblici o in convenzione da altri istituti o assunti con contratto d'opera.

...

7. Verso la costruzione di un sistema integrato di educazione e formazione permanente

Il processo di rinnovamento del sistema formativo italiano sta interessando sia l'area della formazione iniziale (elevamento dell'obbligo di istruzione, obbligo formativo a 18 anni, apprendistato, formazione integrata superiore), sia l'area della formazione continua e dell'educazione in età adulta (misure di sostegno per la formazione continua previste nella legge 196/97 e ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 455/97 sull'educazione in età adulta).

Il ridisegno dell'architettura di sistema raccoglie pienamente le indicazioni provenienti dalle politiche dell'Unione europea in merito alla necessità che i sistemi formativi rispondano ad una domanda sociale ed economica diversa dal recente passato, per favorire l'acquisizione di nuovi saperi con opportunità formative differenziate.

Il cambiamento richiede **la promozione di una offerta integrata tra il sistema scolastico e il sistema di formazione professionale e tra questi e il mondo del lavoro.**

I soggetti istituzionali (Stato, Regioni ed Enti locali) e le parti sociali debbono assumere un impegno comune per suscitare una vasta percezione, in tutta la popolazione, in merito all'importanza del ruolo che l'educazione degli adulti può rivestire per la crescita democratica, civile, sociale ed economica del nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno.

7.4 Il sistema generale

Il sistema generale si articola sui seguenti livelli istituzionali:

a) Livello nazionale

...

b) Livello regionale

La pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti rientrano nelle competenze delle Regioni ...

c) Livello locale

La Provincia svolge le seguenti funzioni:

a) concorre con la Regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti,

b) predispone le linee generali per la programmazione territoriale, con particolare riferimento alla definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale,

c) **programma i servizi di informazione e pubblicizzazione di interesse sovracomunale,**

d) collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal livello regionale ed in sinergia con eventuali progetti di monitoraggio e valutazione di dimensione regionale.

I Comuni e le Comunità montane in coerenza con quanto disposto dall'art. 139 comma 2 del d.l.vo del 31 marzo 1999 n° 112 svolgono le seguenti funzioni:

- a) concorrono con la Regione e la Provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti,
 - b) provvedono al monitoraggio ed all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal territorio,
 - c) programmano, d'intesa con i Comitati locali, l'uso condiviso delle risorse disponibili,
 - d) promuovono, d'intesa con i Comitati locali, le iniziative nell'ambito dell'educazione degli adulti,
 - e) concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità e delle vocazioni territoriali,
 - f) promuovono la realizzazione ed il coordinamento dell'insieme delle opportunità presenti a livello territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema,
 - g) **organizzano iniziative per l'informazione e l'orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità**
- h) istituiscono i Comitati locali.

Il Comitato locale

La sede privilegiata della programmazione concertata è quella locale. A questo scopo, i Comuni e le Comunità Montane promuovono - d'intesa con gli uffici scolastici territoriali, con gli altri soggetti istituzionali e con le parti sociali - la costituzione di Comitati locali per l'offerta formativa integrata destinata agli adulti, sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione regionale.

...

I Comitati locali sono presieduti da rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane, e sono composti dai rappresentanti degli Uffici scolastici territoriali, della Provincia, dei Comuni, delle Comunità montane, delle parti sociali e da rappresentanze delle Agenzie formative (associative e non) operanti nel campo dell'educazione non formale. Del Comitato fa parte un rappresentante del Consiglio scolastico locale di cui all'art. 5 del D.L.vo 233/1999.

L'ambito territoriale per la costituzione di ciascun comitato è definito sulla base dei criteri individuati dalla Regione, d'intesa con i Comuni e le Province.

Spetta ai comitati anche assicurare il raccordo con le politiche occupazionali e i servizi per l'impiego, a partire dall'orientamento, secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 469/97.

7.5 Gli operatori

Per lo svolgimento delle attività formative è necessaria la presenza di operatori specializzati, qualificati e con competenze professionali specifiche.

Essi sono impegnati in funzione di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione di agenzie formative e di servizi, docenza, **tutoraggio d'aula**, di azienda, di servizi, organizzazione.

Per ogni progetto deve essere garantita la presenza di operatori specializzati nella progettazione formativa.

...

Roma, 2 marzo 2000

Il presente documento tiene conto dei contributi di autorevoli esperti della materia - prof. Paolo Federighi, prof. Lucio Guasti, dott. Saul Meghnagi - di rappresentanti del mondo scolastico ed accademico, del Ministero del Lavoro, del dipartimento per gli Affari Sociali, delle Regioni, degli Enti locali, delle parti sociali, dell'ISFOL e del CEDE.

Schema di accordo quadro per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/04 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53

Premesso che,

a seguito dell'abrogazione della legge n.9/99 disposta dalla citata legge n.53/03 e **nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione**, si rileva l'esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un'offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali.

La realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l'assetto a regime dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l'adozione delle norme attuative sopra richiamate.

Le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l'attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

...

5. (i Ministeri, le Province, i Comuni, le Comunità Montane) valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, **che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.**

...

10. **convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l'impiego di tutte le risorse disponibili**, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, **con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili**, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.

Commissione europea
Direzione generale dell'Istruzione e della cultura

Istruzione e formazione in Europa: sistemi diversi, obiettivi comuni per il 2010

Programma di lavoro sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione

...

Obiettivo strategico 1: Migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori

Obiettivo n. 1.4: Incoraggiare a intraprendere studi scientifici e tecnici

Lo sviluppo e l'innovazione scientifici e tecnologici sono fondamentali per una società e un'economia competitive basate sulla conoscenza. Nel corso della riunione congiunta dei ministri dell'Istruzione e della Ricerca dell'UE, svoltasi a Uppsala nel marzo 2001, è stata sottolineata **l'importanza di aumentare, nell'intero sistema di istruzione e formazione, il numero di studenti che seguono discipline scientifiche e tecnologiche, attraverso un generale rinnovamento dei principi pedagogici e legami più stretti con il mondo del lavoro e dell'industria.** A chi già lavora nei settori della scienza e della ricerca, l'Europa deve offrire prospettive di carriera e riconoscimenti abbastanza soddisfacenti da indurli a rimanere nel settore.

Temi chiave da affrontare

• Stimolare l'interesse precoce nei confronti della matematica, della scienza e della tecnologia

• **Motivare maggiormente i giovani affinché scelgano studi e carriere nel campo della matematica, della scienza e della tecnologia,** in particolare nella ricerca e nelle discipline scientifiche in cui il personale qualificato scarseggia, in una prospettiva a breve e medio termine, **specialmente mediante strategie nuove di orientamento e consulenza scolastica e professionale**

• **Raggiungere una maggiore parità tra i sessi tra gli studenti di discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche**

• Garantire un numero sufficiente di insegnanti qualificati di matematica e di materie scientifiche e tecniche

...

Obiettivo strategico 2: Facilitare a tutti l'accesso ai sistemi di istruzione e formazione

Obiettivo n. 2.1: Creare un ambiente aperto per l'apprendimento

Le trasformazioni richieste dal passaggio a una società della conoscenza implicano **la necessità di semplificare e rendere più democratico l'accesso all'istruzione e alla formazione,** oltre che di

creare un sistema di «ponti» a tutti i livelli che agevoli lo spostamento da una parte all'altra del sistema di istruzione e formazione: **i discenti non devono rimanere «bloccati» solo perché non hanno scelto subito la strada giusta, e tutti devono avere la possibilità di migliorare e raggiungere un livello di qualificazione diverso o più elevato.** Allo stesso tempo l'UE deve aumentare la sua popolazione attiva, incrementando non solo il tasso di occupazione, ma anche i livelli di competenze generali.

La complessa architettura di molti sistemi di istruzione e formazione ha in genere lo scopo di garantire le migliori opportunità possibili al maggior numero possibile di discenti. Tale complessità tuttavia li rende difficili da comprendere e utilizzare (soprattutto da parte dei gruppi meno informati) e aumenta le incompatibilità tra i diversi percorsi formativi e tra i sistemi nazionali. **Lo sviluppo dell'orientamento in materia di carriera scolastica e professionale è un requisito fondamentale per rendere i sistemi europei più efficaci e democratici.** I discenti in Europa devono poter sfruttare gli sforzi formativi compiuti e i risultati conseguiti in precedenza ed avere la certezza che i relativi crediti vengano equamente riconosciuti in tutta l'Unione europea.

Temi chiave da affrontare

• **Ampliare l'accesso all'apprendimento permanente fornendo informazioni, consulenza e orientamento sull'intera gamma delle opportunità di apprendimento disponibili**

• Definire l'offerta formativa in modo da consentire un'efficace partecipazione degli adulti e dare loro la possibilità di conciliare l'apprendimento con altre responsabilità e attività

• Garantire a tutti l'accesso all'apprendimento per rispondere meglio alle sfide della società della conoscenza

• Promuovere percorsi flessibili di apprendimento per tutti

• Promuovere reti di istituti di istruzione e formazione a vari livelli nel contesto dell'apprendimento permanente

Strumenti per incentivare e monitorare i progressi (elenco indicativo)

...

Obiettivo strategico 2: Facilitare a tutti l'accesso ai sistemi di istruzione e formazione

Obiettivo n. 2.2: Accrescere l'attrattiva dello studio

Accrescere l'attrattiva dello studio significa innanzi tutto aumentarne l'utilità per il singolo. I sistemi di istruzione e formazione svolgono un ruolo fondamentale, ma anche le famiglie, le comunità locali e i datori di lavoro possono svolgere un ruolo importante per fare sì che lo studio divenga parte delle attività di ciascuno. La necessità di aumentare l'attrattiva dello studio deriva anche dall'esigenza di conciliare i più elevati tassi di occupazione auspicati con i più elevati livelli di competenza richiesti. Ciò può essere ottenuto solo se i cittadini riconoscono il valore che può avere per loro continuare a impegnarsi nello studio.

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e gli orientamenti comunitari in materia di occupazione 2001 sottolineano l'obiettivo centrale di **dimezzare entro il 2010 il numero dei**

giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno compiuto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione.

Temi chiave da affrontare

• **Incoraggiare i giovani a proseguire gli studi al termine della scuola dell'obbligo; motivare gli adulti e consentire loro di partecipare all'apprendimento durante il resto della vita**

• Elaborare metodi di riconoscimento ufficiale delle esperienze di apprendimento non formali

• Individuare modalità atte ad accrescere l'attrattiva dello studio, sia nell'ambito dei sistemi formali di istruzione e formazione sia al di fuori di essi

• **Promuovere una cultura dell'apprendimento per tutti e sensibilizzare i potenziali discenti rispetto ai vantaggi sociali ed economici dello studio**

Strumenti per incentivare e monitorare i progressi (elenco indicativo)

• Strumenti quantitativi: indicatori

...

Percentuale della popolazione tra i 18 e i 24 anni che ha compiuto solo il primo ciclo di studi secondari e non prosegue gli studi né intraprende altro tipo di formazione (indicatore strutturale)

Obiettivo strategico 2: Facilitare a tutti l'accesso ai sistemi di istruzione e formazione

Obiettivo n. 2.3: Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale

I sistemi di istruzione e formazione svolgono un ruolo importante nel contribuire a sostenere le società democratiche in Europa. Un principio basilare da consolidare è quello della parità di accesso all'istruzione e alla formazione per tutti i cittadini. Ciò comporta che negli Stati membri venga prestata particolare attenzione al sostegno dei gruppi e degli individui più vulnerabili, in particolare i disabili o coloro che presentano difficoltà di apprendimento, che vivono in zone rurali o remote o che hanno problemi a conciliare il lavoro e gli impegni familiari. Nelle zone in cui il tasso di abbandono precoce degli studi è particolarmente elevato, le perdite sono molteplici: non soltanto per le persone interessate, che vanificano la possibilità di realizzare il proprio potenziale, ma anche per la società e per l'economia nel loro complesso. Queste perdite sono tanto più inaccettabili in un contesto competitivo come quello dell'era della conoscenza, in cui solo il raggiungimento di elevati livelli di qualificazione per un'elevata percentuale della popolazione può garantire il successo dei singoli, delle aziende e dei paesi. Altri aspetti connessi con la cittadinanza, le pari opportunità e la coesione sociale sono dimensioni importanti in sé dell'istruzione e della formazione.

Queste sono le ragioni alla base del forte messaggio inviato dal Consiglio europeo di Lisbona e riflesse negli orientamenti comunitari in materia di occupazione 2001, che prevedono il dimezzamento del numero di giovani adulti che hanno assolto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono alcun tipo di formazione.

Temi chiave da affrontare

- **Garantire che l'apprendimento dei valori democratici e la partecipazione democratica di tutti i partner della scuola siano efficacemente promossi** al fine di preparare i cittadini a una partecipazione attiva nella società

- **Integrare pienamente il concetto di pari opportunità** negli obiettivi e nel funzionamento dei sistemi di istruzione e formazione

- **Garantire un equo accesso all'acquisizione delle competenze per i meno privilegiati o per le persone che attualmente hanno difficoltà** di accesso all'offerta formativa, e **motivarli a partecipare all'apprendimento**

Strumenti per incentivare e monitorare i progressi (elenco indicativo)

- Strumenti quantitativi: indicatori

Percentuale della popolazione tra i 18 e i 24 anni che ha assolto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continua gli studi né intraprende altro tipo di formazione (indicatore strutturale)

- Strumenti qualitativi: tematiche adatte allo scambio di esperienze

Partecipazione di allievi, genitori e altre parti interessate alla gestione della scuola

Parità tra i sessi nell'istruzione terziaria e nella formazione permanente

Modelli per l'integrazione dei gruppi svantaggiati e per agevolare loro l'accesso all'istruzione e alla formazione modelli per incoraggiare tali gruppi a conseguire titoli di studio ufficiali

Obiettivo strategico 3: Aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo

Obiettivo n. 3.2: Sviluppare lo spirito imprenditoriale

L'istruzione e la formazione devono portare alla comprensione del concetto di «impresa» nel senso più ampio del termine (forte desiderio di trovare soluzioni ai problemi, impegno di tempo ed energie per perseguire il successo, disponibilità a intraprendere iniziative e ad assumersi rischi ragionevoli). Una società della conoscenza e un'economia basata sui servizi forniscono a milioni di individui nuove opportunità di avviare un'attività in proprio a qualsiasi età, e **questa alternativa deve essere considerata praticabile e desiderabile dai giovani studenti come dagli adulti** che hanno accumulato esperienza.

Nel corso dell'ultimo decennio è stata sempre più ampiamente riconosciuta l'importanza di sviluppare nuove forme di attività e d'impresa strettamente collegate alle esigenze delle comunità

locali o di settori specifici, nonché dei loro effetti potenziali ai fini della riduzione della disoccupazione. **Lo sviluppo dello spirito imprenditoriale risulta importante non solo per i singoli, ma anche per l'economia e la società in generale.** «Promuovere l'istruzione orientata all'imprenditorialità e al lavoro autonomo» è anche uno degli obiettivi concordati che figura negli orientamenti comunitari in materia di occupazione 2001.

Temi chiave da affrontare

- **Promuovere il senso di iniziativa e la creatività nell'ambito dei sistemi d'istruzione e formazione al fine di sviluppare lo spirito d'impresa («imprenditorialità»)**

- Agevolare l'acquisizione delle competenze necessarie all'avviamento e alla gestione di imprese

Strumenti per incentivare e monitorare i progressi (elenco indicativo)

- Strumenti quantitativi: indicatori

Percentuale dei lavoratori autonomi attivi in vari settori dell'economia della conoscenza (in particolare nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 35 anni)

Percentuale di istituti di istruzione e formazione che forniscono consulenza e orientamento per l'avviamento di nuove imprese

- Strumenti qualitativi: tematiche adatte allo scambio di esperienze

Stima qualitativa delle attività imprenditoriali avviate da giovani laureati in base al settore economico capacità di sviluppo di siffatte attività

Incentivazione del lavoro autonomo

Insegnamento dell'imprenditorialità a vari livelli del sistema d'istruzione

...

14 febbraio 2002

Commissione europea

Istruzione e formazione in Europa: sistemi diversi, obiettivi comuni per il 2010 Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 2002 — 39 pagg. — 17,6 x 25 cm ISBN 92-894-4266-2 NC-43-02-745-IT-C

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg

Criteria di riferimento europei per l'istruzione e la formazione

1) OBIETTIVO

Facilitare la valutazione dei sistemi educativi e formativi tramite la definizione di criteri di riferimento.

2) ATTO

Comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2002, sui criteri di riferimento europei per l'istruzione e la formazione: sviluppi del Consiglio europeo di Lisbona [COM(2002) 629 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

3) SINTESI

Contesto

Nell'ambito del programma di lavoro dettagliato e congiunto sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione, la Commissione propone di adottare criteri di riferimento europei applicabili ai sistemi di istruzione e di formazione nei settori cruciali per la realizzazione dell'obiettivo strategico stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, segnatamente fare dell'Europa, entro il 2010, "l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo".

I criteri di riferimento restano peraltro semplici indicazioni. Spetta essenzialmente agli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sviluppare le conclusioni del Vertice di Lisbona. Pertanto, gli Stati membri sono pienamente responsabili dei contenuti e dell'organizzazione dei rispettivi sistemi educativi.

Criteri di riferimento

Nella presente comunicazione la definizione "criterio di riferimento" indica obiettivi concreti di cui possono essere misurati i progressi. Tali obiettivi sono suddivisi in sei settori distinti:

1. investimento nell'istruzione e nella formazione;
2. giovani che lasciano prematuramente la scuola;
3. diplomati e matematici, in scienze e in tecnologia;
4. popolazione che ha terminato gli studi secondari superiori;
5. competenze-chiave;
6. istruzione e formazione durante l'intero arco della vita.

La presente comunicazione fornisce una panoramica generale dei risultati ottenuti finora nei diversi Stati membri e invita il Consiglio ad adottare i criteri di riferimento europei seguenti:

- Per il 2010, tutti gli Stati membri dovrebbero ridurre almeno della metà il tasso di giovani che lasciano prematuramente la scuola, rispetto a quello dell'anno 2000, al fine di raggiungere un tasso medio l'Unione europea (UE) del 10% o inferiore. L'andamento attuale dei tassi di abbandono scolastico (vale a dire il numero di giovani di età compresa fra 18 e 24 anni che hanno terminato soltanto il primo ciclo dell'insegnamento secondario e che non continuano gli studi o non ricercano una formazione) fornisce alcuni segni incoraggianti nella maggior parte degli Stati membri, tuttavia devono essere compiuti sforzi considerevoli nel corso dei prossimi anni per raggiungere l'obiettivo principale entro il 2010. La media attuale dell'UE è del 19%, mentre i tre paesi dell'UE più efficaci (Svezia, Finlandia e Austria) fanno registrare una media del 10,3 %. Tale tasso è attualmente del 45% in Portogallo, del 29% in Spagna e del 26% in Italia.
- Per il 2010, tutti gli Stati membri dovrebbero almeno ridurre della metà lo squilibrio uomini-donne fra i diplomati nei settori delle matematiche, delle scienze e della tecnologia, garantendo un aumento significativo del numero complessivo dei diplomati, rispetto al 2000. Nonostante l'Unione europea produca relativamente più diplomati in matematica, scienze e tecnologia (circa 550.000 l'anno) rispetto agli Stati Uniti (370.000) e al Giappone (240.000), sono molto di meno quelli che optano per una carriera nel settore della ricerca. Dovrebbero essere compiuti sforzi nell'insieme dei sistemi educativi al fine di incoraggiare, segnatamente le giovani, a optare per materie scientifiche/tecnologiche nell'insegnamento primario, secondario e superiore. I tre paesi più efficienti sono l'Irlanda, il Portogallo e l'Italia, dove il rapporto uomini-donne è pari a 1,6 per i diplomati in matematica, scienze e tecnologia, a fronte del 4,7 nei Paesi Bassi e del 4 in Austria.
- Per il 2010, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per far sì che la percentuale media delle persone di età compresa fra 25 e 64 anni aventi un livello di studi secondari superiori, raggiunga l'80% o una percentuale superiore. Nella maggior parte degli Stati membri, il tasso di ultimazione è aumentato costantemente. Per quanto riguarda la classe di età 25-64 anni, il tasso medio nell'Unione è passato da circa 50% della popolazione all'inizio degli anni '90, al 66% circa nel 2000. Se questa tendenza continuerà fino al 2010, il tasso medio nell'UE sarà pari a circa l'80%. Attualmente, i tre paesi dell'UE più efficienti (Germania, Danimarca e Svezia) presentano una media dell'83% a fronte del 21% per il Portogallo, del 42% per la Spagna e del 46% per l'Italia.
- Per il 2010, la percentuale di giovani di 15 anni aventi cattivi risultati nella lettura, nella matematica e nelle scienze sarà ridotta almeno della metà rispetto a quella del 2000 in ogni Stato membro. Secondo la recente indagine PISA dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE), i livelli attuali di comprensione dei testi scritti (giovani di 15 anni) sono pari a 498 nell'UE, 504 negli Stati Uniti e a 522 in Giappone. Tali risultati hanno suscitato ampi dibattiti in diversi Stati membri a causa dei risultati sorprendentemente scarsi (ad esempio, in Germania e in Lussemburgo) o dell'efficienza eccezionale della Finlandia, ad esempio. Appare quindi chiaro che resta molto da fare per migliorare i risultati e per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione in Europa in maniera da raggiungere i migliori livelli mondiali (Giappone e Finlandia). Sforzi particolari dovrebbero inoltre essere compiuti per ridurre il numero di tali casi almeno della metà entro il 2010.
- Per il 2010, il tasso medio di partecipazione all'istruzione e alla formazione durante l'intero arco della vita nell'UE dovrebbe essere almeno del 15% della popolazione adulta in età lavorativa (classe di età da 25 a 64 anni); in qualche paese, il tasso di partecipazione non dovrebbe essere

inferiore al 10 %. L'aumento costante della partecipazione all'istruzione e alla formazione durante l'intero arco della vita costituisce probabilmente una delle sfide più importanti per tutti noi nel settore dell'istruzione e della formazione. La media attuale dell'UE è pari all'8,4% (ciò significa che su un periodo di un mese l'8,4% delle persone hanno preso parte ad attività di istruzione e di formazione) a fronte della media del 19,6% relativa ai tre Stati membri più efficienti (Regno Unito, Finlandia e Danimarca).

La presente comunicazione invita del pari tutti gli Stati membri a stabilire criteri di riferimento nazionale in vista del perseguimento dell'obiettivo di Lisbona relativo a un "aumento annuale sostanziale dell'investimento per abitante nelle risorse umane".

La presente comunicazione auspica che i criteri di riferimento proposti vengano presi in considerazione nella relazione intermedia sull'attuazione del piano di lavoro riguardante gli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione in Europa, che sarà trasmessa dalla Commissione e dal Consiglio al vertice europeo della primavera del 2004.

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE

5) ALTRI LAVORI

Conclusioni del Consiglio, del 5 maggio 2003, sui livelli di riferimento delle prestazioni medie europee in materia di insegnamento e di formazione (criteri di riferimento) [Gazzetta ufficiale C 134 del 07.06.2003].

Riprendendo i criteri di riferimento europei per l'istruzione e la formazione così come sono stati definiti nella comunicazione della Commissione del 20 novembre 2002, il Consiglio ne stabilisce gli obiettivi da raggiungere per il 2010 al fine di:

Ridurre almeno del 10% il tasso medio di giovani che lasciano prematuramente la scuola (fonte Eurostat, indagine sulle forze di lavoro);

umentare almeno del 15% il numero totale dei diplomati in matematiche, scienze e tecnologie, diminuendo nel contempo, nello stesso periodo, lo squilibrio fra uomini e donne (fonte comune UNESCO/OCSE/Questionario Eurostat);

giungere almeno all'85% dei giovani di 22 anni che abbiano concluso l'insegnamento secondario superiore (fonte Eurostat, indagine sulle forze di lavoro);

diminuire almeno del 20% rispetto al 2000 la percentuale di giovani di 15 anni aventi cattivi risultati in lettura (fonte PISA, OCSE);

giungere almeno al 12,5% della popolazione adulta in età lavorativa (classe di età compresa fra 25 e 64 anni) partecipante all'istruzione e alla formazione durante l'intero arco della vita (fonte Eurostat, indagine sulle forze di lavoro).

Il Consiglio insiste inoltre affinché nella relazione, che verrà trasmessa al vertice europeo della primavera del 2004, figurino un primo elenco di indicatori e di livelli di riferimento delle prestazioni medie europee, da utilizzare per gli sviluppi dei progressi compiuti nel settore dell'insegnamento e della formazione nel quadro della realizzazione degli obiettivi di Lisbona.